

DELIBERA N. 244/01

DETERMINAZIONE, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ EUROGEN SPA, DEL LIVELLO DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER LA COPERTURA DEI COSTI FISSI (RR) E DELLA PRODUCIBILITÀ CONVENZIONALE, RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2000 E 2001, AI FINI DELLA REINTEGRAZIONE DEI COSTI NON RECUPERABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMI 3 E 8, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 26 GENNAIO 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 30 ottobre 2001,
- Premesso che:
 - l'articolo 5, commi 3 e 8, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, recante "individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la fissazione, per ciascun impianto di generazione, dei parametri RR per la copertura dei costi fissi nonché del livello di producibilità convenzionale, ai fini della determinazione dei costi che non possono essere recuperati;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000, (di seguito: deliberazione n. 131/00), definisce le modalità procedurali per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, e prevede che i soggetti aventi diritto alla reintegrazione di detti costi presentino all'Autorità apposita domanda di ammissione;
 - con lettera del 16 marzo 2001, (protocollo Autorità n. 5345 del 23 marzo 2001) Eurogen Spa, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ha presentato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi della deliberazione n. 131/00 (di seguito: la richiesta di Eurogen Spa);

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
 - il decreto legislativo n. 79/99;

- Viste:
 - la deliberazione n. 131/00;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 136/00, recante approvazione del documento "Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" (di seguito: Nota informativa);
 - la delibera dell'Autorità 25 maggio 2001, n. 114/01 recante la definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, dei costi variabili unitari riconosciuti, e delle modalità di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili (di seguito: delibera n. 114/01);

- Viste, altresì:
 - le note dell'Autorità in data 10 agosto 2001 (prot. n. PB/M01/1966), 4 settembre 2001 (prot. n. PB/M01/2034/ob), 14 settembre 2001 (prot. n. PB/M01/2186/ob), 21 settembre 2001 (prot. n. PB/M01/2236/ob), con le quali sono state richieste a Eurogen Spa informazioni integrative in riferimento a *contratti esterni* o a *commesse interne* o ad entrambi, in modo da evidenziare i legami di questi con gli *ordini di lavoro* che li hanno attivati, nonché con gli *interventi* sugli impianti di generazione cui fanno capo, atteso che la documentazione e le informazioni inviate in allegato alla richiesta non risultavano sufficienti per le valutazioni in merito all'ammissibilità dei costi sostenuti e per la quantificazione dei RR ai sensi delle richiamate disposizioni;
 - e che, in particolare, dette note a Eurogen Spa, sono volte ad ottenere:
 - a) per ogni *intervento*, una sintetica giustificazione in termini di "opportunità economica nel momento e nel contesto" in cui fu assunta la decisione di proseguire con l'intervento stesso, oppure il fondamento dell'obbligo di eseguirlo in base ad "atti legislativi o di programmazione nazionale", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) per ogni *ordine di lavoro*, una breve descrizione idonea a convalidare la relazione con il relativo intervento, nonché le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre di ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000;
 - c) per ogni *contratto esterno* o *commessa interna*, la data di riferimento della relativa obbligazione, una breve descrizione dell'oggetto dell'incarico, idonea a dimostrarne l'attinenza con il relativo ordine di lavoro, l'importo dei lavori contabilizzati e dei lavori passati in esercizio in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;

- Viste le lettere in data 10 settembre 2001 (prot. n. 421), 19 settembre 2001 (prot. n. 434), 28 settembre 2001 (prot. n. 442), con le quali Eurogen Spa ha dato seguito alle richieste istruttorie di cui al precedente;

- Viste le note in data 11 ottobre 2001 (prot. n. PB/M01/2455/ob) e 18 ottobre 2001 (prot. n. PB/M01/2503/ob), con le quali l’Autorità, a seguito di una valutazione delle informazioni integrative ricevute, ha richiesto a Eurogen Spa chiarimenti e verifiche di congruenza rispetto ad alcuni elementi contabili, al fine di procedere con la valutazione di ammissibilità alla reintegrazione dei costi non recuperabili e con il calcolo dei RR;
- Viste le lettere in data 17 ottobre 2001 (prot. n. 456) e 23 ottobre 2001 (prot. n. 458), con le quali Eurogen Spa ha dato seguito alle richieste di chiarimento e verifica di cui al precedente visto;
- Vista la nota in data 24 ottobre 2001 (prot. n. 2564/ob), con cui l’Autorità ha richiesto a Eurogen Spa di trasmettere separatamente per ciascuno degli impianti rilevanti di sua proprietà gli “eventuali ricavi e contributi relativi all’attività di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell’energia elettrica” conseguiti nell’anno 2000, precisando la natura di tali proventi per principali voci, ai fini dell’aggiornamento del parametro RR relativo all’anno 2000, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione n. 114/01;
- Vista la lettera in data 25 ottobre 2001 (prot. n. 459), con cui Eurogen Spa ha dato seguito a tale ultima richiesta dell’Autorità;
- Considerato che il decreto 26 gennaio 2000:
 - all’articolo 3, comma 1, lettera a), prevede la reintegrazione per un periodo di sette anni a partire dall’1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali e investimenti associati a impianti di generazione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell’entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all’impresa produttrice - distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;
 - all’articolo 3, comma 2, esclude dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici - distributrici, qualora all’energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni;
 - all’articolo 4, fissa i criteri generali per la valutazione dell’ammissibilità dei costi non recuperabili disponendo, tra l’altro, al comma 1, lettera a), che gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997 e, al comma 1, lettera e), che non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;
 - all’articolo 5, commi 1 e 8, stabilisce che la quantificazione dei costi sopra menzionati è effettuata annualmente a consuntivo per ciascun impianto di generazione e che, a tal

fine, l'Autorità determina il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi e il livello di producibilità convenzionale di ciascun impianto;

- all'articolo 5, comma 1, esclude dal novero degli impianti di generazione ammessi a reintegrazione gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici da cui è recuperata, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto, la maggior valorizzazione dell'energia elettrica;
 - all'articolo 5, comma 3, stabilisce che i parametri RR relativi a ciascun impianto di generazione devono essere determinati secondo le stesse metodologie definite dall'Autorità per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati per la definizione dei livelli tariffari;
 - all'articolo 6, comma 5, stabilisce i meccanismi di ripartizione dei costi non recuperabili tra imprese produttrici – distributrici nel caso di cessione di impianti, di cui occorre tener conto per la determinazione della producibilità convenzionale onde evitare sistematiche distorsioni tra i costi non recuperabili riconosciuti e quelli effettivamente sostenuti da ciascuna impresa titolare degli impianti;
- Ritenuto che:
 - sia opportuno che la determinazione dei parametri RR a copertura dei costi fissi di impianto connessi ad obbligazioni assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 e non ancora entrate in esercizio avvenga al momento dell'entrata in esercizio degli investimenti connessi a tali obbligazioni;
 - conseguentemente, sia necessario determinare i parametri RR per il 2000 relativi a Eurogen Spa utilizzando i valori patrimoniali ed economici relativi all'anno 1997 e considerando la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio, tra l'anno 1997 e l'anno 1999, di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997;
 - negli anni successivi all'anno 2000 il parametro RR debba essere aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 4 della delibera n. 114/01;
 - la producibilità convenzionale debba essere determinata per ciascun impianto di generazione ammesso al meccanismo di compensazione e nella titolarità di Enel Spa alla data del 19 febbraio 1997, facendo riferimento all'utilizzo massimo compatibile con le normali pratiche di manutenzione;
 - la producibilità convenzionale debba rimanere costante per l'intero periodo di applicazione del meccanismo di aggiornamento annuale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;
 - Ritenuto, altresì, che sia opportuno escludere dal riconoscimento di ammissibilità alla reintegrazione dei costi non recuperabili, i costi presentati da Eurogen Spa relativi a:

- interventi per i quali non sono evidenziate obbligazioni contrattuali assunte anteriormente al 19 febbraio 1997, anche quando apparentemente giustificati dalla natura dell'intervento;
- le obbligazioni assunte in data posteriore al 19 febbraio 1997, anche quando chiaramente configurabili come attività consequenziali e inscindibili rispetto ad attività avviate con obblighi contrattuali sottoscritti anteriormente a tale data;
- le obbligazioni, assunte anche precedentemente al 19 febbraio 1997, che avrebbero potuto essere revocate o modificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 26 gennaio 2000;

DELIBERA

1. I parametri RR per la copertura dei costi fissi di impianto di generazione nella titolarità della società Eurogen Spa, relativamente gli anni 2000 e 2001, sono determinati secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e della deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 131/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000.
2. La producibilità convenzionale di ciascun impianto di generazione nella titolarità della società Eurogen Spa è determinata secondo quanto indicato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000 e della sopra richiamata deliberazione n. 131/00.
3. Il presente provvedimento viene notificato alla società Eurogen Spa, con sede legale in Roma 00198, via G.B. Martini 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. Dello stesso viene data pubblicazione, limitatamente al dispositivo, nel sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Tabella 1: Parametri RR relativi agli anni 2000 e 2001 per gli impianti di generazione nella titolarità della società Eurogen Spa

Denominazione dell'impianto	Parametro RR (milioni di lire)	
	Anno 2000	Anno 2001
Brindisi Nord sezioni 1, 2, 3 e 4	105.444	97.014
Chivasso sezioni 4 e 5	38.009	37.347
Piacenza sezioni 3 e 4	56.889	55.305
San Filippo del Mela sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6	165.850	165.893
Sermide sezioni 1, 2, 3 e 4	126.778	124.746
Turbigo sezioni 1, 2, 3 e 4	222.370	217.980

Tabella 2: Producibilità convenzionale degli impianti di generazione nella titolarità della società Eurogen Spa

Denominazione dell' impianto	Producibilità convenzionale (milioni di kWh)
Brindisi Nord sezioni 1, 2, 3 e 4	1.600
Chivasso sezioni 4 e 5	394
Piacenza sezioni 3 e 4	637
San Filippo del Mela sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6	1.347
Sermide sezioni 1, 2, 3 e 4	1.518
Turbigo sezioni 1, 2, 3 e 4	1.984